

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

Provincia di L'Aquila

GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 1 SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2 OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI	3
ART. 3 DURATA DELL'APPALTO – PROROGA.....	3
ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ART. 5 CONTROLLO DELL'ENTE	4
ART. 6 MODALITA' MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI.....	5
ART. 7 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	5
ART. 8 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	6
ART. 9 PAGAMENTI	7
ART. 10 ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI.....	7
ART. 11 REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE.....	7
ART. 12 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	8
ART. 13 OBIETTIVI.....	8

ART. 14 SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	8
ART. 15 – PENALITA’	9
ART. 16 – ESECUZIONE D’UFFICIO	11
ART. 17 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 18 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE.....	11
ART. 19- CONTROVERSIE	12
ART. 20 - SPESE.....	12
TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’SEGEN S.P.A.....	12
ART. 21 – RESPONSABILITA’ DELLA SEGEN SPA	12
ART. 22 – SICUREZZA SUL LAVORO	13
ART. 23 – PERSONALE IN SERVIZIO	15
ART. 24 – MEZZI E ATTREZZATURE.....	16
ART. 25 – CALENDARIO DEI SERVIZI E COMUNICAZIONE.....	17
ART. 26 - COOPERAZIONE	17
ART. 27 – TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	17
ART. 28 – RISERVATEZZA	18

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO

I servizi oggetto dell’appalto, che dovranno essere svolti nel territorio del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, di seguito denominato “Ente”, secondo le modalità specificate caso per caso nel disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio, allegato come parte integrante del presente Capitolato, sono i seguenti:

- a) Raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all’art. 184, comma 2 da lett. a) ad f) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:
 1. Raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della frazione umida, della carta e del cartone, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 2. Raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ed ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo prodotti da utenze domestiche;
 3. Raccolta dei rifiuti ingombranti, RAEE e degli scarti verdi;
 4. Trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare;
- b) Campagna di formazione e sensibilizzazione;
- c) Gestione del Centro di raccolta

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalle attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell'Ente.

ART. 2 OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la SEGEN S.p.A. dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente può sostituire l'SEGEN S.p.A. per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 18.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso in cui ravvisi l'ipotesi di reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO – PROROGA

Il contratto avrà durata dal 01.11.2018 al 31.10.2027. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo una proroga di mesi sei, come specificato al comma seguente.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, la SEGEN S.p.A. previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di mesi sei, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, nel caso ricorrano ragioni di urgenza per garantire la continuità dei servizi attuali.

Si precisa che la SEGEN S.p.A. dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.Lgs 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.

Alla scadenza del contratto, ovvero in caso di scioglimento anticipato dello stesso, il Comune si obbliga nell'eventuale successivo Bando di Gara per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore dei servizi di igiene urbana, ad inserire la clausola di riacquisto, da parte del gestore subentrante, di tutti i mezzi, le attrezzature, quali contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili, che SEGEN . S.p.A. ha acquistato, ad un prezzo pari al costo residuo, determinato come di seguito descritto. Il costo residuo dei predetti mezzi e attrezzature è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora percepiti da SEGEN . S.p.A.. Quest'ultima emetterà, pertanto, al gestore subentrante fattura per la cessione dei predetti mezzi e attrezzature maggiorato di IVA all'aliquota prevista dalla legge al momento vigente.

Il Comune si obbliga, altresì, ad inserire nello stesso Bando di Gara la clausola dell'obbligo di subentro, da parte del gestore subentrante, nei contratti di leasing di tutti i mezzi, le attrezzature, quali contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili, che SEGEN . S.p.A. ha stipulato, ad un prezzo di cessione del contratto pari al costo residuo, determinato come di seguito descritto. Il costo residuo dei predetti contratti di leasing è dato dai costi sostenuti da SEGEN . S.p.A. a fronte di detti contratti, comprese le spese di istruttoria, non ancora recuperati dalle corrispondenti quote di ammortamento, previste nel Piano Economico Finanziario, incluse nei corrispettivi d'appalto sino ad allora percepiti da SEGEN . S.p.A.. Quest'ultima emetterà, pertanto, al gestore subentrante fattura per la cessione dei predetti contratti maggiorato di IVA all'aliquota prevista dalla legge al momento vigente.

In caso di mancato pagamento a SEGEN . S.p.A., da parte del gestore subentrante, di qualsiasi delle fatture previste nel presente articolo, il Comune di San Vincenzo Valle Roveto si obbliga a pagare dette fatture a SEGEN . S.p.A. entro 30 giorni dalla sua richiesta, recuperando le somme anticipate da quelle dovute, a qualsiasi titolo, al gestore subentrante. Il Comune si obbliga ad inserire nell'eventuale Bando di Gara una clausola che preveda il proprio diritto a trattenere, dalle somme dovute al gestore subentrante, gli importi anticipati a SEGEN . S.p.A. a causa dei mancati pagamenti delle fatture suddette da parte del gestore subentrante.

ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

- a) Il presente "Capitolato d'Oneri", firmato per accettazione dalla società SEGEN S.p.A.;
- b) Il "Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio" (d'ora in poi denominato semplicemente Disciplinare), firmato per accettazione dalla SEGEN S.p.A., compreso l'elenco unitario dei prezzi;
- c) La Proposta Tecnica redatta dalla SEGEN S.p.A.;
- d) Il D.U.V.R.I. da redigersi a cura del Comune;
- e) Copia polizze RCT e RCO prodotte dalla SEGEN S.p.A.

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di leggi (nazionali e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto.

ART. 5 CONTROLLO DELL'ENTE

L'Ente provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a rappresentarlo.

I tecnici dell'Ente potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi d'urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

I servizi contrattualmente previsti che la SEGEN S.p.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qual volta si verifichino le cause suddette. Per tali servizi non eseguiti si provvederà a decurtare dal canone il relativo onere a carico dell'Ente.

Sarà compito della SEGEN S.p.A. inoltrare, al competente Ufficio Tecnico, un report dettagliato:

1. Sulle aree "critiche" (zone dove vi è maggiore presenza di abbandono o errata gestione del "porta a porta" da parte delle utenze);
2. Sui quantitativi di materiale raccolto; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia (codice CER), con l'indicazione dell'impianto di recupero e/o smaltimento. Sarà compito dell'Ente effettuare, ogni qual volta lo ritenga necessario, una ricognizione sullo stato di attuazione del servizio;
3. Su eventuali modifiche da apportare al sistema di raccolta.
4. Sui quantitativi dei rifiuti derivanti dall'attività di spazzamento stradale e del loro conferimento ad idonei impianti di smaltimento/recupero.

Sono a carico della stessa SEGEN S.p.A. tutti gli oneri relativi alla gestione della banca dati utenti, compresi aggiornamenti, verifiche, controlli, flussi di dati ed eventuale inizializzazione dei codici a barre e/o transponder ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore (ove presente o prevista).

L'Ente avrà la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della SEGEN S.p.A., sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici della SEGEN S.p.A., servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

ART. 6 MODALITA' MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

La SEGEN S.p.A. sarà tenuta a:

- Garantire all'Ente un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel Disciplinare;
- Garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- Svolgere il servizio di norma prevalentemente in orario diurno, anche su più turni, quindi evitando, se non in accordo con l'Ente, raccolte in orari prevalentemente notturni;
- Garantire un continuo rapporto con le utenze, anche tramite l'eventuale gestione di un ecosportello;
- Organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti;

ART. 7 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, la SEGEN S.p.A. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme

regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti i rifiuti, l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'SEGEN S.p.A. sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'Ente e dall'incaricato designato al controllo dei servizi.

ART. 8 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo annuale dell'appalto è pari ad **€ 305.938,00** (Euro trecentocinquemilanovecentotrentotto - compresa IVA e gli oneri per la sicurezza) per il periodo di durata contrattuale (dieci anni).

Il totale del corrispettivo dell'appalto è così distribuito nel periodo contrattuale come di seguito indicato:

Periodo	COSTO DEL SERVIZIO (compresa IVA e oneri per la sicurezza)
I anno	Euro 305.938,00
II anno	Euro 305.938,00
III anno	Euro 305.938,00
IV anno	Euro 305.938,00
V anno	Euro 305.938,00
VI anno	Euro 305.938,00
VII anno	Euro 305.938,00
VIII anno	Euro 305.938,00
IX anno	Euro 305.938,00
X anno	Euro 305.938,00

Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo.

L'importo complessivo s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel disciplinare tecnico, con l'esplicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.

Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti l'oggetto del contratto previa Intesa con la SEGEN Spa.

ART. 9 PAGAMENTI

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili con pagamento 30 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, la SEGEN S.p.A. si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010.

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato verranno applicati gli stessi interessi al tasso di mora tempo per tempo vigente.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l'Ente e l'SEGEN S.p.A., ai sensi dell'art. 11 seguente.

ART. 10 ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI

L'SEGEN S.p.A. s'impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell'Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato.

In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 5% di variazione in più o in meno dei costi singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall' Ufficio Tecnico dell'Ente, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo derivanti dalle variazioni richieste.

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui al D.Lgs 50/2016., nonché sulla base del prezzario di cui all'allegato C) al Disciplinare.

L'Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con la attrezzature disponibili.

La SEGEN S.p.A. sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

ART. 11 REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 8 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto.

Successivamente, compreso l'eventuale periodo di rinnovo/proroga previsto all'art. 3 del presente capitolato, sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice FOI).

ART. 12 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in essere, e nello specifico dall'art. 105, commi 1 e 2, dal D.Lgs. 150/16 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori si richiama l'obbligo, ai sensi dell'art. 105, commi 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016 inerenti il pagamento di retribuzioni e contributi al personale del sub appaltatore, nonché del comma 13 circa il pagamento del corrispettivo del sub appalto.

Qualora la SEGEN SpA intenda subappaltare parte dei servizi che si rendessero necessari nello svolgimento dell'appalto, deve trasmettere all'Ente, almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di servizio, copia del contratto di subappalto.

L'autorizzazione del subappalto, non esime la Ditta dalle responsabilità che derivino dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

ART. 13 OBIETTIVI

Gli obiettivi che l'Ente si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata;
- un aumento generalizzato dell'efficienza dei servizi complementari;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato a riciclo.

La ditta dovrà garantire all'Ente un risultato di raccolta differenziata non inferiore a quanto indicato nella proposta tecnica entro n. 90 giorni dall'avvio del servizio di raccolta differenziata "porta a porta", calcolato con il metodo normalizzato previsto dalla Regione Abruzzo, mantenendo come minimo tale risultato per ogni anno successivo.

Nel caso in cui SEGEN S.p.A. non raggiunga gli obiettivi indicati, si applicheranno le penali previste all'art. 15.

Restano a carico dell'SEGEN S.p.A. tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di comunicazione, comunicazioni all'amministrazione comunale circa anomalie di servizio, etc...) e quindi non potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.

ART. 14 SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Gli oneri di smaltimento dei rifiuti destinati a discarica e i costi di trattamento di frazione organica e scarto verde sono a carico della SEGEN S.p.A.

Detti rifiuti dovranno essere conferiti in impianti idonei nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale:

- Rifiuti indifferenziati: presso un impianto individuato in base alla pianificazione regionale vigente. Per l'annualità 2018 è stato individuato, al momento, l'impianto di Aielli (AQ) di proprietà dell'ACIAM

SpA, .Eventuali modifiche dell'impianto di conferimento saranno prontamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

Per tutte le altre tipologie di rifiuto sarà onere della SEGEN S.p.A. individuare e riferirsi ad impianti di smaltimento/trattamento e/o centri di recupero, anche di privati, debitamente autorizzati, con obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente le autorizzazioni degli impianti individuati per permetterne la verifica. Dovranno inoltre essere fornite all'Ente tutte le certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio.

Per i rifiuti secchi indifferenziati e/o rifiuti urbani indifferenziati, gli ingombranti non recuperabili, la frazione organica e gli scarti verdi, fino a 60 km di percorrenza, andata e ritorno, dal confine dell'Ente non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale. Oltre tale distanza si provvederà a compensare la ditta con l'importo espresso in tonnellata/km indicato nell'elenco prezzi allegato al Disciplinare.

Sono a carico/ricavo della SEGEN S.p.A. tutti gli oneri e/o i ricavi, nessuno escluso, per il trasporto.

Spetta alla SEGEN S.p.A. l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili, per le quali sin da ora viene delegata la sottoscrizione delle convenzioni previste nell'ambito dell'accordo quadro A.N.C.I. /CONAI.

Il progetto è stato dimensionato su un obiettivo di raccolta differenziata pari a 70%, cui corrisponde una produzione di secco residuo (rifiuto non differenziato) e pari a 304 ton ca .

ART. 15 – PENALITA'

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati dagli uffici comunali, la SEGEN S.p.A. sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi su proposta del responsabile dell'Ufficio. Per i casi di inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito indicati:

INADEMPIENZA	PENALE
conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di o conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati	da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni contestazione
contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni contestazione
mancata attivazione dei servizi previsti nella proposta tecnica	euro 50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni servizio non attivato
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero, per causa imputabili all'azienda	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni infrazione

omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio a seguito di formale richiesta dell'Ente	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni infrazione
utilizzo di personale privo di divise aziendali	euro 100,00 il giorno per persona
inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	euro 100,00 cadauno per giorno
mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative	euro 100,00 per ogni campagna di comunicazione (salvo quanto indicato all'art. 25, comma 5)
mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio	euro 30,00 per ogni infrazione
mancata presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6 nei termini indicati	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato	euro 50,00 per ogni mezzo ed unità di personale in meno accertata
irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni contestazione
altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non indicate nel precedente elenco	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni contestazione

Resta comunque a carico della SEGEN S.p.A. l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque entro le 48 ore successive alla contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale la SEGEN S.p.A. avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata A/R o a mezzo pec.

Le eventuali giustificazioni della SEGEN S.p.A. saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penality, da notificarsi mediante raccomandata A/R al domicilio della SEGEN S.p.A o a mezzo pec.

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l'Ente applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si

procederà anche quando, ad insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni della SEGEN S.p.A. non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze, così come disposto dall'art. 17.

Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 13, l'Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, il 20% degli oneri di smaltimento computati sulle quantità aggiuntive di rifiuti conferite in discarica a causa del mancato rispetto del citato obiettivo di raccolta differenziata, comprensivi della maggiore tassazione per il tributo di conferimento in discarica (ecotassa) previsto dalla normativa vigente ed ogni altro onere o tassa o disagio ambientale gravante sul costo di smaltimento (es. impatto ambientale), comprese eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge.

ART. 16 – ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora la SEGEN S.p.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro due giorni successivi all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese della SEGEN S.p.A., le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente di questo articolo sarà operato dall'Ente con rivalsa sui ratei di canone dovuti dalla SEGEN S.p.A., a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

ART. 17 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto vigente della società.

ART. 18 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia quali:

- D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- DPR 207/2010, ove ancora applicabile;
- D.Lgs 50/2016
- D.lgs 205/2010;
- D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- DM 28 aprile 1998, n. 406 e s.m.i.; DPR n. 254 del 15 luglio 2003;
- Regolamento di Igiene Urbana dell'Ente e/o dei singoli Comuni;
- Tutti i Regolamenti, Leggi, Decreti, circolari, ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

ART. 19- CONTROVERSIE

Le vertenze che avessero a sorgere tra l'Ente e la SEGEN S.p.A., quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione della Giunta comunale che autorizzerà o meno la transazione.

Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è il Tribunale Ordinario di Avezzano.

E' esclusa la procedura arbitrale.

ART. 20 - SPESE

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico della SEGEN S.p.A., nonché le imposte e tasse inerenti la stipula del contratto; l'IVA per quanto dovuta è a carico dell'Ente.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'SEGEN S.P.A.

ART. 21 – RESPONSABILITA' DELLA SEGEN SPA

La SEGEN S.p.A. risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

E' fatto obbligo alla SEGEN S.p.A. di provvedere:

- alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro per ciascun automezzo

- a stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso
- a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto ed in caso di rinnovo o proroga fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:
 - a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali la SEGEN S.p.A. sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. E' considerato nel novero dei terzi l'Ente, verso il quale la SEGEN SpA in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della SEGEN S.p.A. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze della SEGEN SpA, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a 1.000.000,00 di Euro per ogni singolo sinistro;
 - b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze della SEGEN SpA, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a 1.000.000,00 di Euro per ciascun prestatore di lavoro;
 - c) responsabilità civile per inquinamento: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali la SEGEN SpA sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze della SEGEN SpA, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a 250.000,00 Euro.

La SEGEN S.p.A. resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

La SEGEN S.p.A. dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).

ART. 22 – SICUREZZA SUL LAVORO

La SEGEN S.p.A. è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

La SEGEN S.p.A. ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dalla SEGEN S.p.A. e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto dell'appalto, la SEGEN S.p.A. è edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto (elenco non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
- b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
- e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio (ad esempio, carta e plastica);
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

La SEGEN S.p.A., al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.

La SEGEN S.p.A., al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all'Ente di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di

lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall'Ente in qualunque momento dell'appalto.

In ogni caso, la SEGEN S.p.A. avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, la sottoscrizione del contratto, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, la SEGEN S.p.A. dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dalla SEGEN S.p.A. sotto la propria responsabilità, la sottoscrizione del contratto, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, la SEGEN S.p.A. dovrà dimostrare la sottoscrizione del contratto, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).

Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità della SEGEN S.p.A. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata dall'Ente la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

L'Ente si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare la SEGEN S.p.A. nell'attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

ART. 23 – PERSONALE IN SERVIZIO

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la SEGEN S.p.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

La SEGEN S.p.A. dovrà indicare nel PPO (Piano programma Organizzativo) il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla SEGEN S.p.A., dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

La SEGEN S.p.A. sarà tenuta a:

- 1) Ai sensi della normativa vigente e dell'art. 6 del CCNL-FISE (applicato dalle imprese cessanti), ad assumere ex-novo il personale in forza a tempo indeterminato nelle imprese cessanti, addetto in via ordinaria all'appalto in oggetto ed applicare quanto disposto all'art. 6 del vigente CCNL-FISE per Imprese e Società esercenti servizi di igiene ambientale;
- 2) Riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;

- 3) Osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 4) Trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;
- 5) Depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale della SEGEN S.p.A. dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

- a) essere dotato, a cura e spese della SEGEN S.p.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme: - del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della SEGEN S.p.A. impiegato nel presente appalto, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente può provvedere al pagamento diretto ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo l'importo dalle somme dovute per l'espletamento del servizio. I pagamenti effettuati sono comprovate da quietanze sottoscritte dagli interessati.

ART. 24 – MEZZI E ATTREZZATURE

La SEGEN S.p.A. si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza ed in buono stato di decoro, di classe minima Euro 5.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in buono stato d'uso e dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché conformi alle disposizioni del codice della strada.

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi.

La SEGEN S.p.A. s'impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

La SEGEN S.p.A. s'impegna inoltre a provvedere alla pulizia periodica dei mezzi impiegati.

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento atmosferico.

L'Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonee, anche quelle fornite in comodato d'uso gratuito alle singole utenze, siano sostituiti o resi idonei.

ART. 25 – CALENDARIO DEI SERVIZI E COMUNICAZIONE

La SEGEN S.p.A. si impegna a realizzare entro il mese di gennaio di ogni anno un calendario informativo rivolto agli utenti.

In tale calendario dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti e dovrà prevedere, per ogni giorno dell'anno e per ogni zona di territorio, il materiale di raccolta.

Rientra nella fornitura a cura della ditta anche la distribuzione ad ogni utenza entro il mese di gennaio di ogni anno del calendario e del materiale informativo eventualmente predisposto dall'Amministrazione.

La SEGEN S.p.A. è tenuta a realizzare la campagna di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze del territorio.

ART. 26 - COOPERAZIONE

E' fatto obbligo al personale dipendente della SEGEN S.p.A. di segnalare all'Ente, entro 48 ore dall'acquisizione dell'irregolarità e mediante appositi report periodici previsti nel presente capitolato, quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, ecc.).

E' fatto altresì obbligo di denunciare all'Ente, nelle forme sopra indicate, qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

La SEGEN S.p.A. collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

La SEGEN S.p.A. collaborerà con il Comune per la redazione della dichiarazione ambientale annuale (M.U.D.).

ART. 27 – TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

La SEGEN S.p.A. è tenuta a collaborare con l'Ente per la predisposizione del Piano Finanziario previsto dal DPR 158/99 e s.m.i..

ART. 28 – RISERVATEZZA

La SEGEN S.p.A. ed i propri dipendenti hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.